

RESPONSABILITÀ PENALE E TUTELA CIVILE IN CASO DI
CONTRAFFAZIONE DI I.G.P. E D.O.P. AGROALIMENTARI

*CRIMINAL LIABILITY AND CIVIL PROTECTION IN THE CASE OF
COUNTERFEITING OF AGRI-FOOD I.G.P. AND D.O.P.*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 18, febrero 2023, ISSN: 2386-4567, pp. 218-239



Lorenzo PELLI

ARTICOLO CONSEGNATO: 4 de octubre de 2022

ARTICOLO APPROBATO: 5 de diciembre de 2022

ABSTRACT: Il presente lavoro è volto all'analisi della fattispecie criminosa della contraffazione di prodotti alimentari registrati come D.O.P. e I.G.P. prevista dall'art. 517-*quater* c.p. nelle sue varie declinazioni e applicazioni pratiche da parte della giurisprudenza, partendo da un quadro generale che abbraccia come punto di osservazione le istanze del consumatore in tema di correttezza delle informazioni dei prodotti alimentari, e che adotta come oggetto di analisi le normative comunitarie concernenti le D.O.P. I.G.P. ed il concetto di *Made in Italy* agroalimentare. Infine, sono state oggetto di attenzione le conseguenze di natura civilistica per condotte di questo tipo, con particolare riferimento alla disciplina di tutela del c.d. codice della proprietà industriale.

PAROLE CHIAVE: Art. 517-*quater* c.p.; D.O.P.; I.G.P.; contraffazione; falso *Made in Italy*; agroalimentare; responsabilità penale; tutela civile.

ABSTRACT: *The aim of this paper is to analyse the criminal case of counterfeiting of food products registered as D.O.P. and I.G.P. provided by Article 517-*quater* of the Italian Criminal Code in its various declinations and practical applications by the jurisprudence, starting from a general framework that embraces as a point of observation the consumer's instances on the subject of correctness of food product information, and adopting as an object of analysis the EU regulations concerning D.O.P. and I.G.P. and the concept of *Made in Italy* agri-food products. Finally, the civil law consequences for conduct of this kind have been the subject of attention, in particular regarding the protection regulations of the so-called Industrial Property Code.*

KEY WORDS: Art. 517-*quater* c.p.; D.O.P.; I.G.P.; counterfeiting; fake *Made in Italy*; agri-food; criminal liability; civil protection.

SOMMARIO.- I. L'IMPORTANZA DELLA CORRETTEZZA INFORMATIVA NELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE: DALLA PROSPETTIVA COMUNITARIA AL CONCETTO DI MADE IN ITALY AGROALIMENTARE.- II. LA FATTISPECIE ASTRATTA PREVISTA DALL'ART. 517-QUATER C.P.- III. CENNI ALLE CONSEGUENZE CIVILISTICHE IN CASO DI CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI D.O.P. E I.G.P.: IL SISTEMA DI TUTELE FORNITO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30 (C.D. CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE).- IV. CONCLUSIONES.

I. L'IMPORTANZA DELLA CORRETTEZZA INFORMATIVA NELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE: DALLA PROSPETTIVA COMUNITARIA AL CONCETTO DI MADE IN ITALY AGROALIMENTARE.

A livello comunitario la correttezza dell'informazione nel settore alimentare costituisce uno dei più importanti tasselli dell'ordito normativo posto a tutela della sicurezza e della qualità dell'alimento¹ e se tale principio costituisce uno dei principali obiettivi già a livello generale per quanto riguarda la produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, ciò risulta ancor più significativo in tema di indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

Pertanto, all'interno della compagine europea² si rinviene una molteplicità di regole che afferiscono alla tutela del consumatore di alimenti per quanto concerne

- ¹ In tema, si veda ampiamente, AVERSANO, F.: "Alimentazione e linguaggio: nozioni, termini e fattispecie", in AA. VV.: *Regole alimentari e made in Italy*, Edagricole, Milano, 2012, pp. 24 ss. Piuttosto interessante risulta, inoltre, l'ampia opera di raccordo e sintesi sulle contraffazioni alimentari e le frodi agroalimentari a livello globale esperita da SPINK, J.W.: *Food Fraud Prevention Introduction, Implementation, and Management*, Springer, New York, 2019, *passim*, ove ci si sofferma sugli aspetti non solo giuridici, ma anche economici, sociali e politici del fenomeno nella sua dimensione internazionale.
- ² Invero, il riconoscimento di un alimento fra le D.O.P. o I.G.P. pur avendo un dettagliato *corpus* normativo di protezione e valorizzazione a livello comunitario, non sempre trova un analogo riscontro a livello internazionale. Anzi, al di fuori del territorio Ue, tale tipo di riconoscimento può acquisire una valenza, e dunque gli si può apprestare la relativa tutela, unicamente in quei Paesi con cui l'Ue è riuscita ad intavolare e firmare degli specifici accordi di carattere internazionale. Ciò è stato ad esempio effettuato di recente con la Cina assieme alla quale l'Unione europea ha stipulato in data 14 settembre 2020 e approvato con Decisione Ue n. 1832/2020 del Consiglio del 23 novembre 2020 (G.U.U.e. L 408 I) un accordo bilaterale mediante il quale vengono espressamente riconosciuti, a partire dal 1° marzo 2021, 100 prodotti (di cui 26 italiani) D.O.P. o I.G.P. Per contro, in altre realtà, ove comunque vi è un ampio intrecciarsi di relazioni commerciali con l'Europa (e, quindi, anche con l'Italia), non sono stati varati accordi di questo tipo. È questo il caso per esempio degli USA, che sono uno dei maggiori Paesi importatori di prodotti italiani e dove però i fenomeni del falso *Made in Italy* e dell'*Italian sounding* trovano un'ampia diffusione, stimata per un totale di 40 miliardi di euro nel 2022, secondo i dati resi recentemente noti nel sito ufficiale della Coldiretti, e disponibili in www.coldiretti.it. Invero, negli USA i D.O.P. e I.G.P. non hanno alcuna disciplina giuridica, come denunciato, fra i molti, da GERMANÒ, A.: "Sulla titolarità dei segni DOP e IGP", *Dir. agr.*, 2017, núm. 2°, pp. 287 ss.; PETRALIA, S.: "La difesa del *Made in Italy* nel settore agroalimentare fra spinte protezionistiche e crisi pandemica: il senso di una iniziativa", *La difesa del made in Italy nel settore agroalimentare fra spinte protezionistiche e crisi pandemica* (a cura di F. ROMEO), I, in *Il patrimonio agroalimentare italiano: tutele civilistiche e penalistiche*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 3 ss., spec. pp. 6 ss. In particolare, il menzionato fenomeno dell'*Italian sounding* descrive quella condotta caratterizzata dall'utilizzo sulle

• **Lorenzo Pelli**

Abogado e investigador predoctoral
Universidad de Perugia y Salamanca
lorenzo.pelli@virgilio.it

le informazioni da esso ricevute sull'origine del prodotto³, specialmente qualora esso corrisponda a particolari regimi di produzione come avviene ad esempio nel caso delle D.O.P., I.G.P.⁴, di cui preme segnalare come l'Italia detenga fra i Paesi europei il maggior numero vantando un totale di 318 prodotti alimentari riconosciuti sotto tali categorie di eccellenza culinaria da parte dell'Ue⁵.

Più precisamente, giova rammentare il Reg. Cee n. 2081/1992 il quale disciplinava in modo piuttosto analitico e dettagliato le regole comunitarie di riconoscimento e tutela delle indicazioni di origine protetta e che è stato abrogato e sostituito dal Reg. Ce n. 510/2006 il quale all'art. 13, par. 1, lett. a), delineava la protezione delle denominazioni registrate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per mezzo di prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui

confezioni di alimenti di parole italiane, richiami, immagini, nomi, colori, slogan ed espressioni fuorvianti che richiamano, in modo palese e talvolta enfatico, la provenienza di un prodotto da una determinata regione geografica italiana o comunque dal territorio nazionale. *Funditus*, sul tema, si veda GAMBARO, E. e MISSANELLI, P.: "La tutela dei prodotti agroalimentari tra disciplina italiana ed europea: pratiche commerciali sleali e concorrenza estera", *Dir. agr.*, 2019, núm. 2°, pp. 167-195, spec. p. 169. Con specifico riguardo a tale ultimo fenomeno, i dati diffusi sono ancor più preoccupanti. Si pensi che, in base a quanto diffuso da Coldiretti l'ammontare del giro d'affari relativo a tale fenomeno si aggirava a 100 miliardi di euro nel 2021, disponibili in www.coldiretti.it. Per quanto riguarda il 2022, invece, l'*Italian sounding* ha avuto una portata misurabile in 79,2 miliardi di euro, secondo il rapporto dell'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, *Italian sounding: quanto vale e quali opportunità per le aziende agroalimentari italiane*, 2022, p. 15, disponibile in <https://trueitaliantaste.com/studi-e-indagini/>. Inoltre, secondo alcune previsioni fatte su scala globale si potrebbero raggiungere i 160 miliardi di euro nel 2026, cfr. www.statista.com.

- 3 Com'è stato correttamente rappresentato da certa dottrina, "L'intervento istituzionale serve in genere per correggere distorsioni di mercato più o meno evidenti e per evitare il fallimento, ovvero la scomparsa, dei mercati stessi. Nel caso dei prodotti alimentari di qualità, in particolare di quelli che devono la loro differenziazione all'origine geografica, il pericolo di un eventuale fallimento di mercato nasce dall'asimmetria dell'informazione sulla qualità che li contraddistingue". Così, BOCCALETTI, S.: "Indicazioni geografiche, reputazione collettiva e competizione di mercato", <https://lagrireregionieuropa.univpm.it/it>, dicembre 2008, núm. 15°, pp. 15 ss.
- 4 Le quali, infatti, sono sintomatiche della promozione dell'associazione al prodotto della bellezza e della rinomanza che un particolare luogo suggerisce al consumatore. Per tale espressione, GERMANO, A.: "Sulla titolarità", cit., p. 289. *Id.*, ancora, sul tema, FRANCAZI, S.: "DOP e IGP. Tra divieto di evocazione alla luce del caso *Queso Manchego*, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel Progetto Caselli", www.rivistadga.it, luglio/agosto 2019, p. 12, secondo cui viene in rilievo un profilo di intrinseca connessione con il territorio, che è tale da rendere di nevalgica importanza l'identificazione dell'origine del prodotto quale espressione della qualità del medesimo, in modo evidentemente pregnante rispetto a quanto accade con i prodotti industriali in senso stretto.
- 5 Non solo. Infatti, vengono annoverati, inoltre, 526 vini riconosciuti a D.O.C.G., D.O.C. o I.G.T., secondo i dati ufficiali pubblicati dal Mipaaf e reperibili in <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309>. Ciò risulta particolarmente significativo se si rappresentano, a fini di confronto, altre realtà europee della regione mediterranea che vantano da sempre una riconosciuta e affermata tradizione ed un certo prestigio internazionale nel comparto alimentare. In particolare, si possono menzionare i casi della Spagna e della Francia. Per quanto concerne la Spagna, tale Stato membro vanta un totale di 192 alimenti e 139 vini D.O.P. e I.G.P., come si evince dai dati ufficiali disponibili in <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/>. Invece, in Francia, altro Paese notoriamente sempre attento ed attivo nell'agroalimentare, vi sono 432 vini D.O.P. e I.G.P. e 249 alimenti, come riscontrabile nei dati pubblicati dall'Inao, l'Istituto governativo deputato alla regolamentazione ed al controllo delle denominazioni di origine controllate, in <https://www.inao.gouv.fr/Publications/Donnees-et-cartes/Informations-geographiques>. Di tutta evidenza risulta, pertanto, l'estremo rilievo delle eccellenze agroalimentari italiane nonché, conseguentemente, l'irrinunciabilità di un piano strategico di tutela e valorizzazione di tale settore a livello politico, giuridico, economico, sociale e culturale.

questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta. Ancora, non può non menzionarsi il Reg. Ue n. 1151/2012⁶ che, all'art. 13, par. 3, ha introdotto un principio di non poco momento laddove impone agli Stati membri l'obbligo di adottare misure amministrative e giudiziarie adeguate al fine di prevenire o far cessare l'uso illecito delle D.O.P. e delle I.G.P., prodotte o commercializzate all'interno dello Stato. Pertanto, il summenzionato regolamento comunitario pone proprio in capo ai Paesi europei il preciso obbligo di approntare le adeguate misure di prevenzione ed inibizione di qualsiasi condotta che possa distorcere il normale gioco della concorrenza all'interno del mercato unico ai danni di prodotti registrati.

Ulteriormente, entra in gioco anche il Reg. Ue n. 1169/2011 (il c.d. *Food Information Regulation*, FIR⁷) il quale disciplina la materia nella misura in cui prevede espressamente all'art. 38, par. 2 che, fatto salvo l'articolo 39 (che disciplina le disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari, fra cui anche quelle concernenti il luogo d'origine ed il Paese di provenienza), «gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente Regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento»⁸.

- 6 Che, a sua volta, ha abrogato e sostituito il menzionato regolamento in materia del 2006. Per un'attenta ricostruzione dell'intero contesto normativo avendo riguardo a D.O.P. e I.G.P. in senso all'Unione europea, si veda, AVERSANO, F.: "Legislazione alimentare e approccio «glocale»", in AA. Vv.: *Alimentazione 3.0. La nuova frontiera fra salute e sicurezza*, Edagricole, Milano, 2015, pp. 3 ss.; CONDORELLI, R.: "La funzione dei marchi di qualità quale strumento di tutela delle eccellenze agroalimentari", in *La difesa del made in Italy nel settore agroalimentare fra spinte protezionistiche e crisi pandemica*, I, *Il patrimonio agroalimentare italiano: tutele civilistiche e penalistiche*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 37 ss., spec. pp. 38 ss.; FRANCAZI, S.: "DOP e IGP", cit., pp. 8 ss. Con particolare riguardo al Reg. Ue n. 1151/2012 si può osservare come lo stesso abbia edificato un sistema di *governance* multilivello i cui *players* sono costituiti dalle associazioni dei produttori, dalle Regioni ed infine dalle istituzioni dell'Unione europea, su sollecitazione dei vari Stati membri.
- 7 Tale regolamento individua, infatti, gli obblighi informativi quale profilo determinante ed essenziale in tutta l'architettura normativa volta a proteggere il consumatore nel settore alimentare. A riscontro di tanto, si possono rammentare i dettami contenuti nei *Considerando* 3° e 4° del Regolamento 1169/2011 secondo cui «Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica» (3°); «la legislazione alimentare si prefigge, quale principio generale, di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore» (4°). Invero, l'impianto normativo concernente le informazioni nel settore agroalimentare costituiscono il fulcro della disciplina di tutela tanto della salute quanto dei profili più prettamente economici del consumatore. Ancora, il 2° *Considerando* enuncia un vero e proprio diritto all'informazione alimentare, su cui AVERSANO, F.: "Alimentazione e linguaggio", cit., pp. 24 ss.
- 8 Rispondendo così alle logiche di una prospettiva di armonizzazione minima su questo punto. L'Italia ha, infatti, adottato dei decreti attuativi dell'art. 39, par. 2, Reg. Ue n. 1169/2011 (nel rispetto dell'art. 26, par. 8, di detto Regolamento) andando a prevedere come obbligatoria l'indicazione di origine per alcuni prodotti ed in particolare con il d.m. 09 febbraio 2016 quanto al latte ed ai prodotti caseari, il d.m. 26 luglio 2017 per quanto concerne la pasta ed il riso e mediante il d.m. 16 novembre 2017 sul pomodoro e sui prodotti a base di pomodoro. Tali quattro decreti richiamati hanno un'applicazione sperimentale inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020 (mentre per il latte fino al 31 marzo 2019) che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 con decreto interministeriale Mipaaf, Mise e Ms e, segnatamente, d.m. 28 dicembre 2021 (GU n. 32 del 08-02-2022). Nello stesso senso, è stato promulgato il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 145 in tema di stabilimento di produzione o di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati destinati

Sempre nella stessa direzione, si muovono tutte quelle previsioni normative contenute nello stesso Regolamento del 2011 che esprimono un corollario del principio generale della materia secondo cui le informazioni circa la provenienza e l'origine dell'alimento, ma in realtà tutte le informazioni in generale⁹, devono essere redatte in modo tale da non indurre in errore il consumatore così come previsto al 29° *Considerando* e all'art. 7, par. 1, lett. a), e all'art. 26, par. 2, lett. a)¹⁰, Reg. Ue n. 1169/2011.

Tuttavia, tale prospettiva va coordinata con quella che è volta a tutelare una pacifica e corretta concorrenza oltre alla libera circolazione delle merci nel mercato interno. Infatti, l'art. 38, par. 1, Reg. Ue n. 1169/2011 prevede, a livello generale, che le disposizioni nazionali in materie espressamente armonizzate dal Regolamento n. 1169/2011 non possono costituire «ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri», in un'evidente ottica di armonizzazione massima¹¹.

A livello definitorio, le D.O.P. possono essere identificate, in base a quanto disposto dall'art. 5, par. 1, lett. a), Reg. Ue n. 1151/2012, in nomi che individuano un prodotto originario di un luogo, di una regione o, eccezionalmente, di un Paese determinati, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani, e le cui fasi di produzione si svolgono tutte nella "zona geografica delimitata".

al consumatore, di cui deve essere data contezza sia in etichetta sia nelle documentazioni fiscali per la tracciabilità (art. 3, comma 2°).

- 9 *Vid.*, ad esempio al 4°, al 20° *Considerando* di portata generale, e all'art 36, par. 2, lett. a), Reg. Ue n. 1169/2011 con riguardo alle indicazioni volontarie.
- 10 Al quale verrà data piena esecuzione per mezzo del Regolamento di attuazione Reg. Ue n. 775/2018 il quale, pur entrato in vigore del 1° aprile 2020, troverà applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2023 con riguardo ad alcuni tipi di alimenti (pasta, riso, latte e pomodoro) in quanto, come già menzionato, si sono succedute varie proroghe da parte del Mipaaf in virtù delle quali il periodo sperimentale per le etichette concernenti tali prodotti è stato esteso fino 31 dicembre 2022 per mezzo dell'art. 2 d.m. 28 dicembre 2021, (GU n. 32 del 08-02-2022). In particolare, con tale Regolamento di attuazione, diventerà obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine e provenienza dell'ingrediente principale del prodotto alimentare (che ne costituisce cioè oltre il 50% della composizione) ove questa sia differente dall'origine o provenienza del prodotto intero e in quanto potenzialmente idonea ad indurre in errore il consumatore.
- 11 Infatti, soprattutto in tempo risalente, ma comunque ancora nell'attualità, il riconoscimento di certificazioni di qualità legate all'origine di un alimento ha spesso incontrato uno sguardo piuttosto circospetto da parte delle istituzioni europee. Si pensi ad esempio alla Commissione Ue la quale, esprimendosi su di una normativa italiana che prevedeva la creazione di un marchio identificativo della produzione nazionale, inviò una comunicazione nel settembre del 1998 il cui destinatario era il governo italiano all'interno della quale si manifestavano *expressis verbis* numerose preoccupazioni in tal senso, evidenziando che l'eventuale riconoscimento di tale marchio sarebbe risultato irrimediabilmente incompatibile con il diritto comunitario atteso che avrebbe comportato una vera e propria violazione delle norme comuni in tema di concorrenza nella misura in cui avrebbe potuto favorire i prodotti nazionali a scapito dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Più approfonditamente su queste tematiche si rinvia a ALBISSINI, F.: "La Corte di giustizia e l'origine dei prodotti alimentari: un'irrisolta incertezza", *Riv. dir. al.*, 2020, núm. 3°, pp. 53 ss., il quale analizza le varie oscillazioni interpretative da parte della Corte di Giustizia Ue sul punto.

Invece, per I.G.P. bisogna intendere ex art. 5, par. 2, Reg. Ue n. 1151/2012 quel nome che identifica un prodotto “originario” di un determinato luogo, regione o Paese, alla cui origine geografica sono “essenzialmente attribuibili” una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella “zona geografica delimitata”.

Pertanto, la differenziazione fra i due concetti è costituita principalmente da una diversa intensità del legame del processo produttivo al territorio di origine¹², e per una conseguentemente diversa quantità di caratteristiche ad esso collegate: innanzitutto, come si desume dal dato normativo, nel caso di D.O.P. tutte le fasi (produzione, trasformazione ed elaborazione) devono interamente svolgersi nella zona geografica di riferimento, mentre nel caso di I.G.P. è sufficiente che una sola di tali fasi venga realizzata entro detta zona, così da conferire qualcuna delle caratteristiche o da far comunque guadagnare al prodotto la sua specifica reputazione. Pertanto, mentre per le D.O.P. le caratteristiche fondamentali del prodotto devono essere attribuibili “essenzialmente od esclusivamente” all’ambiente geografico, per l’I.G.P. è sufficiente anche soltanto una delle varie caratteristiche collegate all’origine geografica. Inoltre, mentre per le D.O.P. le proprietà del prodotto derivanti direttamente dall’ambiente geografico (come ad esempio il *know-how*, le condizioni climatiche, le materie prime, etc.) devono essere caratteristiche immanenti a tale zona, nel caso di I.G.P. può essere legata al territorio anche solo la “reputazione”, che, quindi, viene riconosciuta e protetta dal diritto europeo per il suo valore economico come fonte di reddito per il produttore¹³.

Per quanto concerne più direttamente la realtà italiana, bisogna rilevare che fin da sempre il comparto agroalimentare ha assunto un’importanza strategica di grande rilievo all’interno dell’economia italiana¹⁴.

12 Infatti, l’origine esprime quei riferimenti geografici o territoriali i quali consentono sia l’identificazione dell’alimento sia la conoscenza della sua specifica qualità, essenzialmente correlata all’ambiente naturale e umano in cui il prodotto è coltivato, trasformato e prodotto, il che assume una valenza ancor più pregnante in presenza di disposizioni concernenti la tutela del prodotto alimentare a caratterizzazione geografica. In tal senso, MONTAGNA, A.: “La tutela penale del *made in Italy* fra origine e qualità del prodotto”, *Cass. pen.*, 2009, núm. 9°, pp. 1014 ss.

13 Su tale tassonomia, si rimanda a BORGHI, P.: “Sovrapposizioni fra ordinamenti e «fantasia» del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e *storytelling*”, *Riv. dir. al.*, 2015, núm. 4°, pp. 4 ss., spec. p. 10.

14 Giova rammentare, in tal senso, che il “vero” *Made in Italy* agroalimentare ha raggiunto un giro d’affari economico di 12 miliardi di euro nel 2021, come si evince dalla relazione della Farnesina e dell’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, *La mappatura dell’agroalimentare Italian sounding in Australia, Brasile, Polonia e Russia, 2022*, disponibile in <https://trueitaliantaste.com/studi-e-indagini/>. Volendo prendere in considerazione i dati relativi alle esportazioni, si può riportare che nel 2021 il *Made in Italy* agroalimentare ha vantato grazie al proprio *appeal* nei mercati esteri una *performance* totale pari a 50,1 miliardi di euro, cfr. rapporto dell’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, *Italian sounding*, cit., p. 12. Infatti, attenta dottrina ha definito la tutela del *Made in Italy* agroalimentare come uno degli strumenti a garanzia del vantaggio competitivo per le imprese e per i prodotti italiani percepiti dai mercati in termini di qualità. In questi precisi termini, CONDORELLI, R.: “La funzione dei marchi”, cit., p. 37.

Senonchè, elaborare un concetto di *Made in Italy* italiano non è affatto operazione semplice in quanto molteplici sono i parametri da dover tenere in considerazione. In primo luogo, bisogna rimarcare che, generalmente, per origine di un prodotto si intende il luogo ove la materia prima è nata o è stata allevata, coltivata o pescata ex art. 23 Reg. CEE n. 2913/1992 (c.d. Codice Doganale Comunitario), mentre per provenienza si intende il luogo ove si trova l'ultimo stabilimento in cui il prodotto è stato manipolato o sottoposto a stoccaggio ex artt. 24 e ss. Reg. CEE n. 2913/1992 (c.d. Codice Doganale Comunitario). Ancora, si parla di origine doganale preferenziale ex art. 27 Reg. CEE n. 2913/1992 (c.d. Codice Doganale Comunitario) per i prodotti che soddisfano determinati requisiti e che vengono importati da alcuni Paesi in virtù della concessione di benefici daziari all'importazione (riduzione di dazi o loro esenzione, abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti). Alla base vi è generalmente un accordo siglato dall'Unione Europea con i vari Paesi esteri (c.d. "Paesi Associati") attraverso il quale, per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come "originari" di uno dei Paesi contraenti, viene riservato, appunto, un "trattamento preferenziale". A completare il cerchio, si inserisce la c.d. origine doganale non preferenziale la quale indica il luogo ove il bene finale è stato prodotto o il Paese in cui esso ha subito l'ultima trasformazione sostanziale, ovvero rappresentando la provenienza nella sua classificazione commerciale, secondo quanto disposto dagli artt. 22 e ss. Reg. CEE n. 2913/1992 (c.d. Codice Doganale Comunitario)¹⁵.

Pertanto, alla luce di questi concetti generali, gli interpreti sono soliti distinguere due differenti tipi di *Made in Italy* e, segnatamente, il "100% *Made in Italy*", cioè la sua caratterizzazione in senso stretto, richiede che i prodotti siano interamente realizzati all'interno del territorio nazionale ed è divenuto un vero e proprio marchio¹⁶. Pertanto, in tal caso, devono rientrare all'interno dei confini nazionali sia l'origine sia la provenienza del prodotto. In secondo luogo, si rineviene il *Made in Italy* basato sull'origine doganale non preferenziale il quale richiede che almeno il 51% della produzione e l'ultima lavorazione del prodotto avvengano in Italia. In tale ultimo caso, l'alimento è, dunque, ascrivibile ai prodotti *Made in Italy* in quanto la sua origine, dal punto di vista doganale non preferenziale, è italiana, anche se all'interno del ciclo produttivo si è inserito uno o più segmenti non allocati geograficamente in Italia¹⁷.

15 Inoltre, tali concetti vanno parametrati con quelli previsti dal Reg. Ue n. 1169/2011 in materia di etichette ed etichettature alimentari. Infatti, in base all'art. 2, par. 2, g), di tale Regolamento, mentre quanto al luogo di provenienza questi viene identificato in qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il "paese d'origine" come individuato ai sensi degli artt. da 23 a 26 Reg. CEE n. 2913/92; per quanto concerne il luogo di origine, l'appena richiamato rimando agli artt. da 23 a 26 Reg. CEE n. 2913/92 sta ad indicare una diversa prospettiva in quanto per luogo di origine deve intendersi quello ove è avvenuta «l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale» (ex art. 24), legata quindi più al contesto imprenditoriale che non geografico.

16 Più precisamente, si parla di marchio collettivo.

17 Per un interessante approfondimento sul tema, cfr. rapporto dell'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, *Italian sounding*, cit., pp. 37 ss.

Volendo comunque cercare di fornire una definizione generale del *Made in Italy* agroalimentare si può asserire come questo si identifica con beni della dieta mediterranea e che si richiamano direttamente ad alcune produzioni alimentari tipiche del nostro Paese, o che perlomeno abbiano un'ampia riconoscibilità all'estero come prodotti del sistema agroalimentare italiano¹⁸.

II. LA FATTISPECIE ASTRATTA PREVISTA DALL'ART. 517-QUATER C.P.

Introdotta mediante la legge 23 luglio 2009, n. 99, l'art. 517-*quater* c.p. ha purtroppo avuto una ben scarsa applicazione sul piano pratico¹⁹. Tuttavia, tale fattispecie criminosa offre l'occasione per una serie di considerazioni concernenti i profili di responsabilità di natura penale e di conseguenze civilistiche in tema di falso *Made in Italy* all'interno della filiera alimentare²⁰.

In primis, non può non evidenziarsi come, sul piano sistematico, l'art. 517-*quater* c.p. rappresenta l'unica fattispecie criminosa esplicitamente volta alla tutela del *Made in Italy* agroalimentare rinvenibile all'interno del tessuto codicistico²¹ e che

- 18 Ciò secondo la definizione fornita da ANTIMIANI, A. e HENKE, R.: "Struttura e specializzazione degli scambi agro-alimentari tra Italia e Cina", *Riv. econ. agr.*, 2005, núm. 4°. Diffusamente circa le problematiche connesse ad una definizione univoca di *Made in Italy* agroalimentare, *vid. CARBONE, A., et al.*: "Il *made in Italy* nel commercio agroalimentare", in AA. VV.: *L'agroalimentare italiano nel commercio mondiale. Specializzazione, competitività e dinamiche* (a cura di F. DE FILIPPIS), pp. 127 ss. Degna di nota è la definizione di *Made in Italy* quale vero e proprio bene immateriale atipico la cui tutela si associa allo sfruttamento economico della notorietà coincidente con lo spazio delimitato del territorio nazionale. Per tale ultima enunciazione, MASINI, S.: "*Made in Italy* agroalimentare: atti di concorrenza sleale e modalità di tutela", in AA. VV.: *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, (*Quaderno dei Corsi del 3-5 maggio 2017 e del 9-11 aprile 2018 organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul tema agroalimentare*) (a cura di A. NATALINI), Giuffrè, Milano, 2018, pp. 83 ss., spec. p. 101.
- 19 Com'è stato egregiamente evidenziato dalla dottrina e, segnatamente, *cfr. NATALINI, A.*: "Primo collaudo in Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari: una norma-simbolo rimasta in *stand-by*", *Dir. agr.*, 2016, núm. 3°, pp. 525 ss.; il quale ne evidenzia una pressoché totale mancanza di applicazione durante i primi anni di entrata in vigore in seno alla giurisprudenza di legittimità, eccezione fatta per una pronuncia concernente però degli aspetti di carattere prettamente procedurale afferenti all'istanza di restituzione effettuata per mezzo di richiesta di riesame *ex art. 324, comma 7°*, c.p.p., di prodotti alimentari confezionati con etichette mendaci sottoposti sequestro, *id est Cass.*, 28 febbraio 2012, n. 7673, in *Ced Cass.*, núm. 252093.
- 20 Infatti, sono sempre maggiormente diffuse prassi di falso *Made in Italy* agroalimentare le quali assumono varie forme e fra le quali spiccano le frodi agroalimentari legate all'origine del prodotto. In particolare, le frodi in tale ambito possono riguardare, in primo luogo, la contraffazione del marchio di fabbrica che ha la funzione di identificare la provenienza del prodotto da determinati imprenditori e distinguerlo da quello di altri produttori e, pertanto, rappresenta un legame fra il prodotto ed il produttore. Inoltre, la contraffazione può andare ad incidere sull'indicazione di provenienza geografica (IGP) e della denominazione di origine controllata (DOC) o protetta (DOP). Orbene, tali ultime indicazioni non hanno, a differenza del marchio, la funzione di distinguere il prodotto di una impresa da quello di un'altra, ma piuttosto identificano una Regione o comunque una località qualora vengano comunemente utilizzate per individuare un prodotto che ne sia originario e le cui caratteristiche dipendano prevalentemente dall'ambiente geografico di riferimento o da un determinato tipo di procedimento che viene cristallizzato in un disciplinare di produzione. In argomento, PETRALIA, S.: "La difesa", *cit.*, p. 5. Ne deriva che la fattispecie di cui all'art. 517-*quater* c.p. va ad incidere unicamente su queste ultime contraffazioni menzionate e non anche sulle prime.
- 21 Sul punto, NATALINI, A.: "Primo collaudo", *cit.*, p. 529. Infatti, prima di tale innesto normativo, gli interpreti escludevano, per non giungere ad una violazione del principio di divieto di analogia *in malam partem*, l'estensione anche alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dell'arco punitivo degli artt. 473 e 474 c.p. sulla contraffazione e alterazione di marchi e segni distintivi. Sul punto, per tutti, D'ANDREA, A.: "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari", in *Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la fede e l'economia pubblica* (a cura di A. CADOPPI, S.

ha avuto il pregio di elevare a specifico oggetto della tutela penale direttamente il prodotto agroalimentare²².

Infatti, prima dell'intervento del 2009 ad opera del legislatore, il *Made in Italy* e le denominazioni di origine erano tutelate, all'interno della disciplina codicistica²³, a livello di mera circostanza aggravante secondo quanto previsto dall'art. 517-bis c.p., introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della l. 25 giugno 1999, n. 205.

Dalla collocazione topografica di detto reato al Capo II del Titolo VIII del codice penale, e cioè fra i delitti contro l'industria ed il commercio, risulta piuttosto evidente che il bene giuridico protetto ha una natura pubblicistica²⁴, andando a stigmatizzare le condotte che ledono l'interesse pubblico alla salvaguardia della correttezza e dell'efficienza del mercato nel suo complesso. Infatti, condotte

CANESTRARI, A. MANNA e M. PAPA), V. Utet, Torino, 2010, pp. 930 ss., spec. p. 934; MADEO A.: "Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti", *Dir. pen. proc.*, 2010, núm. 1°, pp. 10 ss. analogamente, più di recente, si veda CINGARI, F.: "La tutela penale dei marchi alimentari e la contraffazione di DOP e IGP agroalimentari (artt. 473, 474 e 517 quater c.p.)", in AA. VV.: *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, (Quaderno dei Corsi del 3-5 maggio 2017 e del 9-11 aprile 2018 organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul tema agroalimentare) (a cura di A. NATALINI), Giuffrè, Milano, 2018, pp. 135 ss., spec. p. 142.

22 Così, NATALINI, A.: "La responsabilità dell'ente da «reato agroalimentare»: i delitti contro l'industria ed il commercio", in *Id.*, 231 e *industria agroalimentare*, Pacini Giuridica, Pisa, 2017, pp. 76 ss., spec. p. 77.

23 Mentre nella dimensione *extra codicem* si rinvenivano diverse fattispecie criminose ed illeciti amministrativi a tal precipuo fine. In particolare, il riferimento è a quanto previsto dall'art. 4, commi 49° e 49-bis°, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (la legge finanziaria per il 2004) e dall'art. 16, comma 4°, d.l. 25 settembre 2009, n. 135. Nello specifico, in base all'art. 49 della legge n. 350 del 2003 viene punita, a titolo del reato di cui all'art. 517 c.p., l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine. Più precisamente, ai sensi di detta norma, costituisce falsa indicazione la stampigliatura "*made in Italy*" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine, anche tra l'altro qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce siano di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli. Invece, l'art. 49-bis della legge n. 350 del 2003 contempla la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000 per chi utilizza marchi con fallace indicazione, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera. Ed in tal senso, per i prodotti alimentari, si intende per effettiva origine il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Inoltre, ai sensi dell'art. 16, comma 4°, del d.l. n. 135 del 2009 viene punito con le pene previste dall'art. 517 c.p., aumentate di un terzo, chiunque faccia uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% *made in Italy*", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, e punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente. Per un'attenta analisi di questi istituti si rinvia a CINGARI, F.: "La tutela penale", cit., pp. 140 ss.; MASINI, S.: "*Made in Italy*", cit., pp. 92 ss.; RUBINO, V.: "Il «*Made in*» fra strumenti di valorizzazione della qualità e contrasto alle pratiche commerciali sleali", in *Id.*, *I limiti alla tutela del «Made in» fra integrazione europea e ordinamenti nazionali*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 125 ss., spec. pp. 144 ss.

24 Il che trova un coerente riscontro con la procedibilità d'ufficio prevista in ordine a tale reato e nell'irrelevanza dell'induzione in errore del consumatore della condotta tipica. Da tale ultimo assunto parte della dottrina fa discendere che l'interesse protetto da tale reato è la tutela verso gli interessi economici dei soli produttori ad utilizzare le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine. Così, STEA, G.: "Elementi per un'analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione", *Dir. agr.*, 2018, núm. 2°, pp. 42 ss., spec. p. 57.

penalmente rilevanti di questo tipo possono influenzare negativamente l'intero assetto della concorrenza all'interno della filiera agroalimentare.

In altri termini, il delitto in oggetto lede il c.d. ordine pubblico economico²⁵.

Senonchè, parte della dottrina tende ad individuare nel reato in esame una fattispecie criminosa plurioffensiva e cioè lesiva non solo delle già indicate istanze di natura pubblicistica afferenti alla correttezza del mercato considerato nella sua interezza, ma anche della fiducia risposta dai consumatori nella genuinità, provenienza dei prodotti agroalimentari qualificati, perché sottoposti ad una specifica disciplina in ordine alla loro origine geografica svolgendo la precipua funzione di indicare la derivazione da un determinato luogo²⁶.

Pertanto, secondo tale ricostruzione, abbracciata maggiormente a livello di dottrina, l'art. 517-*quater* c.p. non tutela esclusivamente l'ordine pubblico economico, bensì anche i diritti del consumatore²⁷.

Quanto alla condotta tipica, il delitto contemplato dall'art. 517-*quater* c.p. prevede due distinte fattispecie al comma 1° e al comma 2°. Quella di cui al 1° comma punisce la contraffazione, l'alterazione e la messa in circolazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine. Per contraffazione deve intendersi l'abusiva riproduzione delle D.O.P. e I.G.P. che deve essere integrale e cioè effettuata in modo tale da determinare una confondibilità totale del prodotto contraffatto con quello genuino²⁸. Si ha, invece, alterazione²⁹ laddove si rinvenga

25 Cfr., in giurisprudenza, per tale filone interpretativo, Cass., 08 luglio 2016, n. 28354, in *Ced Cass.*, n. 267455. In dottrina, vid. BRICCHETTI, R. e PISTORELLI, L.: "Sui prodotti agroalimentari garanzia più ampia", in *Gli speciali (Il collegato Sviluppo/1)*, Guida dir., 2009, núm. 37°, pp. XXXV-XXXVI.

26 A tal proposito, si veda MADEO A.: "Lotta alla contraffazione", cit., p. 15; NATALINI, A.: "Primo collaudo", cit., pp. 532 ss.

27 Il che risulterebbe coerente con l'interpretazione, oramai comunemente accettata, di altre fattispecie di reato vicine per collocazione sistematica ed interesse protetto al reato in esame. È ad esempio il caso della frode in commercio prevista all'art. 515 c.p. la quale è pacificamente riconosciuta come fattispecie plurioffensiva di reato che tutela e protegge non solo l'interesse pubblico alla correttezza negli scambi commerciali, ma anche le istanze legate all'informazione indirizzata al consumatore. A tal proposito, CASELLI, G.C.: "Prefazione", in AA. Vv.: *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, (Quaderno dei Corsi del 3-5 maggio 2017 e del 9-11 aprile 2018 organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul tema agroalimentare) (a cura di A. NATALINI), Giuffrè, Milano, 2018, pp. V ss., spec. p. VIII; DONA, M.: "L'interesse protetto nel reato di frode in commercio: una rilettura alla luce delle istanze di tutela del consumatore, soggetto acquirente di beni per uso privato", in www.consumerlaw.it, 2017; MENGHINI, A.: "Commento all'art. 515 c.p.", in *Diritto penale. Omnia Trattati giuridici* (diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, e A. MANNA), II (a cura di M. PAPA), UTET, Milano, 2022, pp. 4216 ss., spec. p. 4217; TOSCANO, G.: "Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari: riflessioni di iure condendo (anche) nella prospettiva della riserva di codice", in *Legisl. pen.*, 4 febbraio 2019.

28 Cfr., sul punto, Cass., 10 ottobre 2019, n. 49889, in *Guida al dir.*, 2020, 9, p. 84; nonché in dottrina, NATALINI, A.: "La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-bis c.p.). Contraffazione IGP o DOP agro-alimentari (artt. 517-*quater* e 517-*quinquies* c.p.)", in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare* (a cura di A. GARGANI), in *Trattato teorico pratico di diritto penale* (diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO e M. PELISSERO), Giappichelli, Torino, 2021, pp. 247 ss., spec. p. 248.

29 La dottrina si è espressa in senso critico sull'irragionevolezza dell'asimmetria fra la fattispecie contemplata nel secondo comma dell'art. 517-*quater* c.p. e quella di cui al primo, nella misura in cui per il secondo comma

una modificazione del segno, come l'imitazione fraudolenta anche solo parziale, che riesca ad ingenerare fra l'alimento contraffatto e quello veritiero mediante l'apposizione o l'eliminazione di elementi di carattere marginale. In entrambi i casi, è necessario che si venga a creare la c.d. "controfigura" del prodotto autentico e cioè una somiglianza di grado piuttosto elevato³⁰.

Per quanto concerne la fattispecie di reato prevista al 2° comma dell'articolo in commento, questa riguarda le condotte alternative della commercializzazione del prodotto contraffatto e cioè l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o, infine, la previsione generale della messa in circolazione.

Pertanto, l'oggetto materiale della condotta delittuosa in esame è costituito proprio dalle D.O.P. e I.G.P. dei prodotti alimentari³¹. Proprio in ragione di ciò, i giudici di legittimità hanno chiarito che il delitto in esame risulta configurato non solo in caso di vera e propria condotta di contraffazione *stricto sensu*, ma anche, più semplicemente, nel caso di mancato rispetto del disciplinare di produzione³², che dunque assume rango di fonte extragiuridica idonea però a costituire parte integrante del fatto tipico descritto nel precetto per mezzo dell'operazione ermeneutica. Difatti, sempre secondo tale impostazione, la condotta tipica deve concernere condotte di contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine purché però queste siano registrate (così come si desume dal disposto di cui al comma 4°) essendo, a tal fine, necessario fare riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del Reg. Ue n. 1151/2012, in forza del quale una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta deve rispettare un "disciplinare" il cui contenuto minimo indefettibile deve comprendere la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto stesso.

Andando ancor più nel dettaglio, per quanto concerne la componente oggettiva del reato e la condotta tipica, secondo l'opinione maggiormente diffusa³³, non è necessario al fine dell'integrazione del delitto in esame che la condotta posta in essere sia concretamente idonea ad ingannare i consumatori circa l'origine

il legislatore, a differenza di quanto avvenuto per il primo comma, non ha ripreso anche il concetto di alterazione, limitandosi invece a richiamare la sola contraffazione. In tema, D'ANDREA, A.: "Contraffazione di indicazioni", cit., p. 932.

30 Cfr., sul punto, Cass., 10 ottobre 2019, n. 49889, cit.; nonché in dottrina, NATALINI, A.: "La circostanza", cit. p. 249.

31 Come chiarito da NATALINI, A.: "La responsabilità", cit., p. 77.

32 Sulla *quaestio iuris*, cfr. Cass., 10 ottobre 2019, n. 49889, cit. La fattispecie concreta riguardava l'impiego della dicitura "mosto idoneo aceto balsamico di Modena" nella vendita di un mosto da tavola che nonostante fosse stata presentata ai consumatori come ammesso nella filiera produttiva della I.G.P. aceto balsamico di Modena e, dunque, legittimato a fregiarsi della relativa I.G.P., avente in realtà una diversa origine geografica.

33 BRICCHETTI, R. e PISTORELLI, L.: "Sui prodotti", cit., pp. XXXV ss.; NATALINI, A.: "Primo collaudo", cit., p. 529. Analogamente, in giurisprudenza, Cass., 08 luglio 2016, n. 28354, cit.

del prodotto non costituendo l'inganno un elemento strutturale della condotta tipica³⁴. Infatti, l'art. 517-*quater* c.p. descrive un reato di pericolo³⁵.

Inoltre, per la sussistenza del reato non è necessario che l'origine dell'alimento sia tutelata e registrata quale marchio collettivo ex art. 11 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. codice della proprietà industriale), atteso che, in tal caso, si rintrerebbe nello spettro applicativo dei delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p.³⁶.

Ulteriormente, preme rimarcare come all'ultimo comma, a tutela delle esigenze di correttezza ed efficienza del mercato unico, è espressamente previsto che la punibilità per tale reato è subordinata alla condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari³⁷ e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari³⁸.

Infine, sul solco tracciato da un'attenta dottrina³⁹, la giurisprudenza di legittimità ha posto lo steccato interpretativo all'interno del quale bisogna assestarsi nell'operazione di applicazione del reato in esame, differenziandolo da alcune altre fattispecie criminose confinanti.

A tal proposito, è stato evidenziato che l'art. 517-*quater* c.p. appresta un intervento penale maggiormente efficace rispetto a quella previsto ad esempio per il reato ex art. 517 c.p. Infatti, a differenza di quest'ultimo caso, alla fattispecie di contraffazione di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche si applicano, innanzitutto, le forme di confisca obbligatoria di cui all'art. 12-*sexies*, comma 1°, d.l. 08 giugno 1992, n. 306 e le circostanze speciali ex art. 517-*quinquies* c.p. ove vengono previste delle attenuanti in caso di ravvedimento operoso dell'autore del reato in modo da agevolare la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, o per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione di tale delitto e dei profitti da esso derivanti⁴⁰. A

34 Piuttosto concorde la dottrina su tale questione. Si vedano, a titolo di esempio, NATALINI, A.: "Primo collaudo", cit., p.533, STEA, G.: "Elementi per", cit., p. 57.

35 In proposito, ex *plurimis*, NATALINI, A.: "La responsabilità", cit., p. 77.

36 Come segnalato da FERRARA, V.: "Le frodi commerciali alimentari", in AA. VV.: *Regole alimentari e made in Italy*, Edagricole, Milano, 2012, pp. 101 ss., spec. p. 116.

37 A ulteriore specificazione di tale concetto, mette conto richiamare quanto affermato da AVERSANO, F.: "Tutela del *Made in Italy* e disciplina europea per l'individuazione di condotte penalmente rilevanti in tema di prodotti alimentari", *Riv. dir. al.*, 2015, núm. 2°, pp. 68 ss., spec. p. 84, secondo il quale il Reg. Ue n. 1151/2012 rappresenta il riferimento naturale anche per integrare condotte criminose previste nei delitti di frode, in specie quella di recente introduzione e di cui all'art. 517-*quater* c.p.

38 Su tale concetto, si veda NATALINI, A.: "La responsabilità", cit., p. 79. Infatti, come già evidenziato, la giurisprudenza ritiene configurato detto reato non solo nel caso di vera e propria falsificazione delle I.G.P. e D.O.P., ma anche nel caso di mancato rispetto del relativo disciplinare di produzione, richiamato sempre dal Reg. Ue n. 1151/2012. Cfr. Cass., 10 ottobre 2019, n. 49889, cit.

39 In tema, BRICCHETTI, R. e PISTORELLI, L.: "Sui prodotti", cit., pp. XXXV ss.

40 Come correttamente segnalato da CINGARI, F.: "La tutela penale", cit., p. 142.

ulteriore conferma di ciò, va menzionata la ricomprensione del delitto in esame fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche. A tal precipuo fine, l'art. 25-bis. l. D.Lgs. 08 giugno 2001, n. 231, elenca espressamente il reato descritto dall'art. 517-*quater* c.p.

In punto di oggetto materiale del reato, nonostante la notevole esiguità di pronunce giurisprudenziali sul reato esaminato, la Suprema Corte ha precisato che l'art. 517-*quater* c.p., in quanto norma speciale rispetto agli artt. 517 e 517-*bis*, comma 1°, c.p., non riguarda gli alimenti generici del tutto sprovvisti di privativa oppure quei prodotti agroalimentari le cui specificità sono protette dalle norme vigenti, ma a diverso titolo rispetto alle D.O.P. e I.G.P.: si pensi ad esempio alle S.T.G.⁴¹. Ciò in quanto il legislatore nel plasmare l'art. 517-*quater* c.p. ha appreso solo alcune parti dell'oggetto materiale che già rientrava nel fatto tipico descritto dall'art. 517-*bis*, comma 1°, c.p. e cioè il riferimento alle denominazioni di origine o geografica che sono protette dalle norme vigenti e non quello «le cui specificità sono protette dalle norme vigenti». Da tanto si desume l'enunciato appena espresso e cioè che l'art. 517-*quater* c.p. non trova applicazione in caso di alimenti generici o tutelati nelle proprie specialità, ma non quale D.O.P. I.G.P.⁴².

A ulteriore conforto, si può asserire che, sempre secondo l'impostazione giurisprudenziale, qualora l'alimento falsificato o contraffatto non sia protetto da alcuna privativa e non rechi comunque la menzione di prodotti con denominazione di origine o indicazione geografica protetta è da ritenersi configurabile il delitto di frode in commercio ex art. 515 c.p. e non quello di contraffazione di cui all'art. 517-*quater* c.p.⁴³.

Inoltre, secondo alcuni interpreti, l'art. 517-*quater* c.p. si distingue quanto ad oggetto materiale dall'art. 517-*bis* c.p. atteso che mentre il primo riguarda i prodotti agroalimentari, il secondo è applicabile ai soli prodotti industriali⁴⁴.

III. CENNI ALLE CONSEGUENZE CIVILISTICHE IN CASO DI CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI D.O.P. E I.G.P.: IL SISTEMA DI TUTELE FORNITO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30 (C.D. CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE).

Passando alla disanima delle problematiche civilistiche connesse alla contraffazione delle D.O.P. e delle I.G.P., è necessario chiarire che si tratta

41 Su tale specifica questione, NATALINI, A.: "La responsabilità", cit., p. 77. Cfr., in giurisprudenza, più in generale sull'individuazione della linea di demarcazione tra queste fattispecie di reato, Cass., 08 luglio 2016, n. 28354, cit.

42 In dottrina, NATALINI, A.: "Primo collaudo", cit., pp. 534 ss.

43 Il riferimento è, ancora, a Cass., 08 luglio 2016, n. 28354, cit.

44 E, segnatamente, NATALINI, A.: "Primo collaudo", cit., p. 535.

di una disciplina piuttosto variegata. A tal fine, l'ordinamento giuridico offre numerosi strumenti volti a contrastare tali fenomeni: il riferimento è alle regole sull'etichettatura, alle norme sulla concorrenza sleale, sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali scorrette, nonché, alla normativa prevista dal D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. codice della proprietà industriale).

Nel corso del presente lavoro ci si soffermerà in particolare sull'ultima delle forme di tutela appena elencate. Ciò sul rilievo che parte della dottrina non ha mancato di notare che il delitto di cui all'art. 517-*quater* c.p. assimila sul versante penale il portato degli artt. 29 e 30 del Codice della Proprietà Industriale sulle indicazioni geografiche⁴⁵, sottolineando, dunque, l'esistenza di un legame di particolare prossimità fra tali due differenti fattispecie che toccano la stessa materia da diversi punti divista del disvalore penale e della tutela civile.

Orbene, l'art. 30 D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. del codice di proprietà industriale) appresta una tutela diretta alle D.O.P. e I.G.P., menzionate dall'art. 29 del medesimo decreto legislativo, il quale vieta un qualunque uso di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine o presentazione del prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto provenga da un luogo diverso da quello di provenienza⁴⁶.

Giova rammentare che il menzionato decreto legislativo all'art. 30, comma 1° è stato modificato da parte dell'art. 16 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, e dal d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni in l. 24 febbraio 2012, n. 14, in modo tale da consentire la tutela prevista per violazioni di denominazioni

45 In tal senso, AVERSAO, F.: "Tutela del *Made in Italy*", cit. p. 84. Della medesima opinione, NATALINI, A.: "Primo collaudo", cit., p. 544. *Contra*, BRICCHETTI, R. e PISTORELLI, L.: "Sui prodotti", cit., pp. XXXV ss., i quali fanno leva sul fatto dell'irrelevanza dell'induzione in inganno dei consumatori da parte del soggetto agente del reato.

46 In ordine al sistema così delineato dal legislatore, si veda GIUFFRIDA, M.: "Segni degli alimenti: DOP, IGP e STG", in *Il Digesto delle discipline privatistiche* (a cura di R. SACCO), Sez. civ., aggiornamento XI, 2018, pp. 435 ss., spec. pp. Vi è stato in dottrina un dibattito sulla sfera applicativa della disciplina contenuta negli artt. 29 e 30 D.Lgs. n. 20 del 2005 e cioè se tale regime trovi applicazione al solo settore agroalimentare o se, invece, costituisca regola generale e perciò applicabile ad ogni settore merceologico in cui assuma un valore significativo agli occhi del consumatore l'origine del prodotto. L'opinione dominante tende ad aderire al secondo filone interpretativo. Ciò sul rilievo che non può escludersi l'esistenza di prodotti che, pur non appartenendo al comparto agroalimentare, siano caratterizzati da una forte visibilità dovuta a fattori umani e locali legati appunto all'origine e, inoltre, il voler negare tale attribuzione ai beni diversi dagli alimenti non trova alcun fondamento normativo, neanche internazionale, infatti, né nella Convenzione di Parigi (ove si richiamano meramente le indicazioni false relative alla provenienza geografica del prodotto, senza distinguere fra prodotti agro-alimentari e prodotti di altra natura), né a livello di accordi TRIPS, i quali vincolano il nostro Paese al loro rispetto, sono rinvenibili indicazioni in tal senso. Cfr., sul punto, SARTI, D.: "Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative", in AA. Vv.: *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi* (a cura di G. SILVIA), Giuffrè, Milano, 2010, pp. 619 ss.; GALLI, C.: "Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari", *Riv. dir. ind.*, 2004, núm. 1°, pp. 60 ss. In più si può richiamare anche un altro argomento a favore di tale tesi e cioè il fatto che risultano oramai riconosciute le cc.dd. indicazioni geografiche semplici. Per un'ampia disamina delle stesse e della giurisprudenza europea in argomento, FALCONI, F.: "La tutela delle indicazioni geografiche qualificate dei prodotti agroalimentari non registrate in sede europea: note a Corte di Giustizia Ue (IX Sezione), 8 maggio 2014, causa C-35/13", *Cuad. de derecho trans.*, 2014, VI, núm. 2°, pp. 330 ss., nota a CGUe, Sez. IX, 08 maggio 2014, in causa C-35/13, *Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Kraft Foods Italia S.p.a. c. Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e altri*.

di origine e indicazioni geografiche anche in casi di sfruttamento indebito della reputazione dell'indicazione protetta. Pertanto, la tutela non presuppone più necessariamente che si configurino situazioni di inganno degli avventori, ma abbraccia anche condotte di tipo parassitario e cioè quelle che si estrinsecano in qualsiasi forma di evocazione dell'origine geografica mediante l'uso di indicazioni indirette che riescono comunque a far percepire agli occhi del consumatore un collegamento fra l'alimento ed un determinato territorio⁴⁷.

Al Capo III del codice della proprietà industriale sono poi elencate le sanzioni in caso di violazione di tali precetti volte ad accertare condotte violative della proprietà industriale. Ad esempio, fra le più rilevanti merita essere citata quella in ragione della quale potrà essere richiesta la declaratoria di nullità nelle forme previste ex artt. 122 e ss. del decreto di diritti industriali di proprietà in ragione della sussistenza di D.O.P. o I.G.P. analoghe già registrate e, dunque, incompatibili con altre indicazioni con la medesima denominazione.

Inoltre, potranno essere oggetto di domanda sia la tutela inibitoria ex art. 124 del decreto (concernente la produzione e l'uso del prodotto) con richiesta, dunque, dell'ordine di cessazione della condotta non rispettosa del diritto tutelato, sia quella del ritiro del bene dal mercato e perfino l'ordine di distruzione delle cose che sono state utilizzate al fine di porre in essere la violazione.

Qualora, invece, non sia possibile la distruzione, sarà percorribile la sola via del risarcimento del danno comprendente tanto la componente del danno emergente quanto quella del lucro cessante secondo lo schema generale delineato dall'art. 1223 c.c., in base ai principi generali della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e del concorso colposo del creditore contemplata dall'art. 1227 c.c.

Ancora, può essere disposta la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 126 del decreto integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti o richieste le misure cautelari previste dagli artt. 129 e ss. D.Lgs. n. 30 del 2005.

Di tutta evidenza come si tratti di un sistema ben articolato di protezione delle indicazioni geografiche o di denominazioni di origine.

47 Così, PRETE, F.: "La protezione nazionale delle indicazioni geografiche semplici. La saga del Salame Felino: ultimo atto", *Riv. dir. al.*, 2014, núm. 2°, pp. 30 ss., spec. p. 39; SIRONI, M.: "La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche", *Dir. ind.*, 2010, núm. 6°, pp. 536 ss. Ad esempio, l'*Italian sounding* costituisce un classico esempio di evocazione parassitaria e cioè quel tipo di condotta che pur non richiamando esplicitamente un altro marchio in modo diretto riesce comunque a risultare evocativa mediante l'utilizzo di elementi istintivi di contorno, come la bandiera italiana, l'immagine di monumenti italiani o comunque di immagini che, in base al senso comune, richiamano in qualche modo l'italianità. In tali termini, GALLI, C.: "Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione", *Dir. ind.*, 2007, núm. 1°, pp. 83 ss. Il quale definisce tali tipi di pratiche come le "nuove" contraffazioni. Più in generale, sul concetto di evocazione, *vid.*, GUALTIERI, F., VACCARI, S., e CATIZZONE, B.: "La protezione delle indicazioni geografiche: a nozione di evocazione", *Riv. dir. al.*, 2017, núm. 2°, pp. 15 ss.

IV. CONCLUSIONES.

Alla luce di quanto analizzato durante il presente lavoro si può affermare come la tutela del *Made in Italy* agroalimentare è piuttosto complessa ed articolata. Non solo per l'ingente stratificazione normativa che la riguarda, tra l'altro di carattere multilivello fra normative sovranazionali, comunitarie, nazionali e locali, ma anche per le difficoltà che implicano l'estremo tecnicismo della materia agroalimentare nel suo complesso.

Inoltre, giova rammentare che, più in generale, il carattere particolarmente esteso e variegato della disciplina di tutela del contraente debole consente, com'è emerso piuttosto chiaramente anche nel corso della presente disamina, di chiarire come non possano affrontarsi gli istituti giuridici per compartimenti stagni, ma è necessario, anche e soprattutto nel settore agroalimentare⁴⁸, studiare le varie questioni giuridiche anche al di là dei confini definitivi del diritto penale, da un lato, e del diritto civile, dall'altro, al fine di comprendere effettivamente il fenomeno esaminato. Occorre, dunque, abbandonare aprioristiche schematizzazioni ed "etichettature" delle fattispecie astratte ed individuare delle linee di tangenza non solo fra diverse normative, ma anche tra differenti branche del diritto in una visione unitaria e sistematica dell'ordinamento giuridico il quale, mediante la diretta applicazione al caso concreto dei precetti e valori costituzionali, si erge a meccanismo di tutela della persona umana, *in primis*, e della parte contrattualmente debole nel settore agroalimentare, in seconda battuta⁴⁹.

A tal proposito, si auspica una maggior applicazione da parte della giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, dell'istituto in parola ed una maggiore contestazione dello stesso da parte della magistratura inquirente. Diversamente, risulterà vanificata l'intenzione del legislatore di dare una più completa ed efficace tutela, anche dal punto di vista penalistico, del *Made in Italy* agroalimentare.

48 Ma tale prospettiva ha una più che evidente valenza trasversale.

49 Così, PERLINGIERI, P.: *Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice*, in AA. VV.: *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale* (a cura di P. FEMIA), ESI, Napoli, 2006, pp. 1 ss. Analogamente, ID.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, ESI, Napoli, 1972, pp. 189 ss.

BIBLIOGRAFIA

ALBISSINI, F.: "La Corte di giustizia e l'origine dei prodotti alimentari: un'irrisolta incertezza", *Riv. dir. al.*, 2020, núm. 3°.

ANTIMIANI, A. e HENKE, R.: "Struttura e specializzazione degli scambi agroalimentari tra Italia e Cina", *Riv. econ. agr.*, 2005, núm. 4°.

AVERSANO, F.: "Alimentazione e linguaggio: nozioni, termini e fattispecie", in AA. Vv.: *Regole alimentari e made in Italy*, Edagricole, Milano, 2012.

AVERSANO, F.: "Legislazione alimentare e approccio «glocale»", in AA. Vv.: *Alimentazione 3.0. La nuova frontiera fra salute e sicurezza*, Edagricole, Milano, 2015.

AVERSANO, F.: "Tutela del *Made in Italy* e disciplina europea per l'individuazione di condotte penalmente rilevanti in tema di prodotti alimentari", *Riv. dir. al.*, 2015, núm. 2°.

BOCCALETTI, S.: "Indicazioni geografiche, reputazione collettiva e competizione di mercato", <https://agrireregionieuropa.univpm.it/it>, dicembre 2008, núm. 15°.

BORGHI, P.: "Sovrapposizioni fra ordinamenti e «fantasia» del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e *storytelling*", *Riv. dir. al.*, 2015, núm. 4°.

BRICCHETTI, R. e PISTORELLI, L.: "Sui prodotti agroalimentari garanzia più ampia", in *Gli speciali (Il collegato Sviluppo I)*, Guida dir., 2009, núm. 37°.

CARBONE, A., et al.: "Il *made in Italy* nel commercio agroalimentare", in AA. Vv.: *L'agroalimentare italiano nel commercio mondiale. Specializzazione, competitività e dinamiche* (a cura di F. DE FILIPPIS).

CASELLI, G.C.: "Prefazione", in AA. Vv.: *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, (Quaderno dei Corsi del 3-5 maggio 2017 e del 9-11 aprile 2018 organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul tema agroalimentare) (a cura di A. NATALINI), Giuffrè, Milano, 2018.

CINGARI, F.: "La tutela penale dei marchi alimentari e la contraffazione di DOP e IGP agroalimentari (artt. 473, 474 e 517 quater c.p.)", in AA. Vv.: *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, (Quaderno dei Corsi del 3-5 maggio 2017 e del 9-11 aprile 2018 organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul tema agroalimentare) (a cura di A. NATALINI), Giuffrè, Milano, 2018.

CONDORELLI, R.: "La funzione dei marchi di qualità quale strumento di tutela delle eccellenze agroalimentari", in *La difesa del made in Italy nel settore agroalimentare fra spinte protezionistiche e crisi pandemica*, I, *Il patrimonio agroalimentare italiano: tutele civilistiche e penalistiche*, Giappichelli, Torino, 2021.

D'ANDREA, A.: "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari", in *Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la fede e l'economia pubblica* (a cura di A. CADOPPI, S. CANESTRATI, A. MANNA e M. PAPA), V, Utet, Torino, 2010.

DONA, M.: "L'interesse protetto nel reato di frode in commercio: una rilettura alla luce delle istanze di tutela del consumatore, soggetto acquirente di beni per uso privato", in *www.consumerlaw.it*, 2017.

FALCONI, F.: "La tutela delle indicazioni geografiche qualificate dei prodotti agroalimentari non registrate in sede europea: note a Corte di Giustizia Ue (IX Sezione), 8 maggio 2014, causa C-35/13", *Cuad. de derecho trans.*, 2014, VI, núm. 2°.

FERRARA, V.: "Le frodi commerciali alimentari", in AA. Vv.: *Regole alimentari e made in Italy*, Edagricole, Milano, 2012.

FRANCAZI, S.: "DOP e IGP. Tra divieto di evocazione alla luce del caso Queso Manchego, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel Progetto Caselli", *www.rivistadga.it*, luglio/agosto 2019.

GALLI, C.: "Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari", *Riv. dir. ind.*, 2004, núm. 1°.

GALLI, C.: "Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione", *Dir. ind.*, 2007, núm. 1°.

GAMBARO, E. e MISSANELLI, P.: "La tutela dei prodotti agroalimentari tra disciplina italiana ed europea: pratiche commerciali sleali e concorrenza estera", *Dir. agr.*, 2019, núm 2°.

GERMANÒ, A.: "Sulla titolarità dei segni DOP e IGP", *Dir. agr.*, 2017, núm. 2°.

GIUFFRIDA, M.: "Segni degli alimenti: DOP, IGP e STG", in *Il Digesto delle discipline privatistiche* (a cura di R. SACCO), Sez. civ., aggiornamento XI, 2018.

GUALTIERI, F., VACCARI, S. e CATIZZONE, B.: "La protezione delle indicazioni geografiche: a nozione di evocazione", *Riv. dir. al.*, 2017, núm. 2°.

MADEO A.: "Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti", *Dir. pen. proc.*, 2010, núm. 1°.

MASINI, S.: "Made in Italy agroalimentare: atti di concorrenza sleale e modalità di tutela", in AA. VV.: *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, (Quaderno dei Corsi del 3-5 maggio 2017 e del 9-11 aprile 2018 organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul tema agroalimentare) (a cura di A. NATALINI), Giuffrè, Milano, 2018.

MENGHINI, A.: "Commento all'art. 515 c.p.", *Diritto penale. Omnia Trattati giuridici* (diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI e A. MANNA), II (a cura di M. PAPA), UTET, Milano, 2022.

MONTAGNA, A.: "La tutela penale del made in Italy fra origine e qualità del prodotto", *Cass. pen.*, 2009, núm. 9°.

NATALINI, A.: "La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-bis c.p.). Contraffazione IGP o DOP agro-alimentari (artt. 517-quater e 517-quinquies c.p.)", in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare* (a cura di A. GARGANI), in *Trattato teorico pratico di diritto penale* (diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO e M. PELISSERO), Giappichelli, Torino, 2021.

NATALINI, A.: "La responsabilità dell'ente da «reato agroalimentare»: i delitti contro l'industria ed il commercio", in *Id., 231 e industria agroalimentare*, Pacini Giuridica, Pisa, 2017.

NATALINI, A.: "Primo collaudo in Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari: una norma-simbolo rimasta in stand-by", *Dir. agr.*, 2016, núm. 3°.

PERLINGIERI, P.: *Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice*, in AA. VV.: *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale* (a cura di P. FEMIA), ESI, Napoli, 2006.

PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, ESI, Napoli, 1972.

PETRALIA, S.: "La difesa del Made in Italy nel settore agroalimentare fra spinte protezionistiche e crisi pandemica: il senso di una iniziativa", in *La difesa del made in Italy nel settore agroalimentare fra spinte protezionistiche e crisi pandemica* (a cura di F. ROMEO), I, in *Il patrimonio agroalimentare italiano: tutele civilistiche e penalistiche*, Giappichelli, Torino, 2021.

PRETE, F.: “La protezione nazionale delle indicazioni geografiche semplici. La saga del Salame Felino: ultimo atto”, *Riv. dir. al.*, 2014, núm. 2°.

RUBINO, V.: “Il «Made in» fra strumenti di valorizzazione della qualità e contrasto alle pratiche commerciali sleali”, in ID., *I limiti alla tutela del “Made in” fra integrazione europea e ordinamenti nazionali*, Giappichelli, Torino, 2017.

SARTI, D.: “Le indicazioni d’origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative”, in AA. VV.: *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi* (a cura di G. SILVIA), Giuffrè, Milano, 2010.

SIRONI, M.: “La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche”, *Dir. ind.*, 2010, núm. 6°.

SPINK, J.W.: *Fraud Prevention Introduction, Implementation, and Management*, Springer, New York, 2019.

STEA, G.: “Elementi per un’analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione”, *Dir. agr.*, 2018, núm. 2°.

TOSCANO, G.: “Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari: riflessioni de iure condendo (anche) nella prospettiva della riserva di codice”, in *Legisl. pen.*, 4 febbraio 2019.

